



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 254

Roma, 21 dicembre 2010

Oggetto: DAP – Trattamento di quiescenza e previdenza. Art 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122. Decentramento delle procedure di riscatto ai fini del trattamento di fine servizio. Trattamento di fine rapporto.

Si pubblica la nota Dap prot. n. GDAP-0520115-2010 del 20/12/2010 riguardante l'argomento in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ufficio per le Relazioni Sindacali

GDAP-0520116-2010

PU-GDAP-1e00-20/12/2010-0520116-2010

Alle OO.SS. Comparto Sicurezza:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 - R O M A

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - R O M A

C.I.S.L.-F.N.S./P.P.- c/o Via dei Mille, 36
00161 - R O M A

U.I.L. - P.A./P. P. - Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 - R O M A

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7
00192 R O M A

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P. 18208
00192 ROMA

Alle OO.SS. Comparto Ministeri:

C.G.I.L.-F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

C.I.S.L.-F.P.S. Via Lancisi, 25
00185 - R O M A

U.I.L. - P. A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A.
Via della Trinità dei Pellegrini, 21 - 00186 - ROMA

R.D.B.- P.I. - Via dell' Aeroporto, 129
00175 R O M A

F.L.P. Via Arenula, 70
00100 R O M A

FEDERAZIONE INTESA
Via B. Eustachio, 22
00161 R O M A

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della
Formazione -SEDE

OGGETTO: Trattamento di quiescenza e previdenza . Art.12 del D.L. del 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge 30 luglio 2010 , n.122. Decentramento delle Procedure di riscatto ai fini del trattamento di fine servizio - trattamento di fine rapporto.

Si trasmette per opportuna informativa, la Lettera Circolare n.0515993 del 16.12.2010, della Direzione Generale del Personale e della Formazione relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ES



g

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE

Roma

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DEGLI STUDI PENITENZIARI
ROMA

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - U.O.R.
SEDE

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DEL PERSONALE
LORO SEDI

AL SIGNOR DIRETTORE
DEL CENTRO AMMINISTRATIVO "G. ALTAVISTA"
ROMA

AI SIGNORI DIRETTORI DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE
LORO SEDI

E.P.C. AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO
SEDE

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - RELAZIONI SINDACALI
SEDE

GDAP-0515993-2010
PU-GDAP 1a00 15/12/2010-0515993-2010

10.15.12.2010
[Signature]

Oggetto: Trattamento di quiescenza e previdenza. Art. 12 del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122. Decentramento delle procedure di riscatto ai fini del trattamento di fine servizio - trattamento di fine rapporto.

§ 1 Nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010 n. 176 è stata pubblicata la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Le disposizioni contenute nella legge incidono anche sul sistema previdenziale.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

In particolare, l'articolo 12, recante *"Interventi in materia previdenziale"*, introduce importanti novità in materia di pensioni e liquidazione dei dipendenti pubblici.

La legge non ha previsto specifiche esclusioni in ordine ai destinatari in ragione del regime giuridico del sottostante rapporto di lavoro. Si deve pertanto concludere che la sua applicazione riguardi tanto i dipendenti c.d. "privatizzati" quanto quelli di diritto pubblico, pur con le dovute differenze, in ordine ai requisiti, a seconda del regime giuridico.

A conferma di ciò l'INPDAP, con propria circolare 8 ottobre 2010, n. 18, ha chiarito che le disposizioni del nuovo sistema previdenziale sono derogabili solo nei casi espressamente previsti dall'art. 12, commi 4 e 5. Successivamente, lo stesso Ente ha ribadito l'applicazione al personale delle forze armate e delle forze di polizia delle disposizioni contenute nell'articolo 12, commi da 1 a 5 della legge.

Si pongono dunque le seguenti osservazioni e le conferenti istruzioni.

§ 2. Il sistema pensionistico

In via preliminare, si ritiene utile ricordare sinteticamente le seguenti tipologie di trattamento pensionistico.

2.1 Pensione di vecchiaia

E' il diritto a pensione maturato per aver raggiunto il limite d'età. Il requisito assicurativo e contributivo minimo necessario per avere diritto alla pensione, per tutto il personale dipendente, è pari ad anni 20. Resta salvo il limite di 15 anni per coloro che, in servizio al 31 dicembre 1992, non hanno maturato all'atto della cessazione il nuovo requisito minimo (art. 2, co.3, lett. a) del D.lgs 1992 n. 503).

Si riportano i requisiti attualmente richiesti ai fini del conseguimento del diritto a pensione.



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

DIRIGENTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO		
ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO
2010	DONNE 61 ANNI * UOMINI 65 ANNI	20 ANNI
2011	DONNE 61 ANNI * UOMINI 65 ANNI	20 ANNI
2012	DONNE 65 ANNI UOMINI 65 ANNI	20 ANNI

* Il trattamento pensionistico di vecchiaia è concesso esclusivamente previa domanda da parte

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI AA.CC.		
DESTINATARI	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO
DONNE e UOMINI	60 ANNI	20 ANNI
UFFICIALI AA.CC.	63 ANNI	20 ANNI

Si precisa che nei confronti del personale che cessa dal servizio per raggiunti limiti d'età il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (cioè coloro che alla data del 31/12/1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni) la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio (rif. Lett. circ. 12/03/2009, n. 95855-2009).

2. 2 Pensione per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.

E' il diritto a pensione maturato per aver raggiunto i 40 anni di anzianità utile, a prescindere dal requisito anagrafico dell'età, e consegue sempre all'istanza del dipendente.

2. 3 Pensione di anzianità.

E' il diritto a pensione che si matura in caso di cessazione dal servizio anticipata rispetto al limite d'età (c.d. prepensionamento).

In tal caso il diritto al trattamento pensionistico si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva, indicati nelle circolari INPDAP



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

del primo giugno 2005, n. 19 per quanto concerne il personale di polizia penitenziaria, e 13 maggio 2008, n. 7 per il restante personale.

A titolo esemplificativo:

DIRIGENTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO		
ANNO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO
2010 (QUOTA 95)	59 ANNI	36 ANNI
	60 ANNI	35 ANNI
2011 (QUOTA 96)	60 ANNI	36 ANNI
	61 ANNI	35 ANNI
2012 (QUOTA 96)	60 ANNI	36 ANNI
	61 ANNI	35 ANNI

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI AA. CC.	
REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO
57 ANNI	35 ANNI
53 ANNI	massimo dell'anzianità' contributiva, pari all'80% della base pensionabile ai sensi del comma 2, dell'art. 6 del DLgs 165/97

2.4 Le finestre mobili.

Articolo 12, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le nuove disposizioni, introdotte dall'art. 12, comma 1 (vecchiaia) e comma 2 (anzianità), si applicano esclusivamente alle persone che maturano i requisiti richiesti per l'accesso al pensionamento – sia esso di vecchiaia o di anzianità - a decorrere dall'anno 2011.



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

L'intervento normativo previsto ai commi 1 e 2 citati, riguarda l'introduzione di un'unica finestra mobile e personalizzata per la decorrenza del diritto a pensione, che si acquisisce decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti indicati.

A partire dal primo gennaio 2011, la manovra correttiva impone ai dipendenti che conseguono i requisiti pensionistici prescritti, di attendere 12 mesi prima di percepire effettivamente il trattamento pensionistico.

Al riguardo, si fa presente che nei casi in cui il dipendente maturi, antecedentemente al collocamento a riposo per limiti d'età, i requisiti utili per il diritto a pensione di anzianità, il previsto differimento¹ di un anno avrà decorrenza dalla data di conseguimento del primo requisito utile, ovvero quello di anzianità, così come riassunto nelle precedenti tabelle.

Resta in ogni caso confermato che, nei confronti del personale che acquisisce entro la data del 31 dicembre 2010 i requisiti contributivi minimi e anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, ovvero per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione o per anzianità, continuano ad applicarsi le regole previgenti relativamente alle finestre di accesso al trattamento di pensione e, pertanto, non trova applicazione la norma in esame.

Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale ai dipendenti che cessano per limiti di età, è data la possibilità di permanere in servizio fino alla data di effettiva decorrenza del trattamento pensionistico.

Tale salvaguardia, sulla base del parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene estensibile, in prima applicazione, anche per il personale che ha chiesto di cessare dal servizio a domanda. Diversamente, durante il periodo intercorrente dalla data di maturazione dei requisiti alla data di effettiva percezione del trattamento di quiescenza, essi non riceverebbero alcun emolumento, né stipendiale né pensionistico.

L'opzione diretta alla permanenza in servizio deve essere manifestata dal personale interessato mediante formale dichiarazione in tal senso.

Considerata la peculiarità di questa Amministrazione, che gestisce personale con regimi giuridici differenti, è opportuno ripetere che predette disposizioni sono applicabili indistintamente a tutti dipendenti.

¹ Per ulteriori chiarimenti circa l'attuazione delle norme introdotte dalla manovra correttiva, si rimanda alle disposizioni applicative contenute nella circolare INPDAP 8 ottobre 2010, n. 18.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§ 3. Disposizioni operative dirette a regolamentare le richieste di pensionamento e l'accertamento dei requisiti per l'accesso a pensione.

Si è avuto modo di constatare, anche in ragione delle ripetute modifiche legislative che hanno interessato la materia in questione, un crescente numero di richieste da parte del personale dipendente che intende conoscere la propria situazione pensionistica ai fini dell'accesso a pensione.

Al riguardo, si dispone quanto segue.

- 3.1 La richiesta deve essere avanzata esclusivamente dal dipendente che intenda produrre istanza di dimissioni dall'impiego finalizzata al conseguimento del trattamento pensionistico.
- 3.2 La concessione del "trattamento di pensione", vincolato all'acquisizione di specifici requisiti di legge, è estraneo alla causa di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo (risoluzione del rapporto, dimissioni dall'impiego, dispensa per infermità, collocamento a riposo per limiti di età, ecc) e necessita di compilazione di apposita richiesta su modulistica INPDAP.
- 3.3 Le domande per il pensionamento di anzianità, a norma dell'art. 59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non possono essere prodotte prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento.
- 3.4 Le istanze dirette ad ottenere il trattamento pensionistico di privilegio, l'assegno di incollocabilità e quelle concernenti il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge 1995 n. 335 prodotte dagli interessati a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio, devono essere trasmesse direttamente all'ente previdenziale competente alla liquidazione, cioè all'INPDAP, ed agli omologhi servizi di previdenza di questa Direzione generale. La documentazione a corredo delle istanze di pensione privilegiata va trasmessa esclusivamente a questo Generale Ufficio.
- 3.5 Le istanze di dimissioni volontarie presentate dal personale in regime di diritto pubblico possono essere revocate dall'interessato sino alla comunicazione dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione.
- 3.6 Le dimissioni volontarie del personale c.d. contrattualizzato, costituiscono negozio giuridico unilaterale recettizio, diretto a produrre effetti indipendentemente dalla volontà dell'Amministrazione: esse sono perciò atto irrevocabile dopo che siano pervenute all'Amministrazione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

3.7 Malgrado la richiesta di dimissioni, o comunque la volontà di interrompere il rapporto di impiego, sia indipendente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza, nella maggior parte dei casi tali istanze sono comprensibilmente correlate al possesso dei requisiti anagrafici e contributivi utili a garantire l'accesso al pensionamento. Pertanto, al fine di accelerare i procedimenti di specie e consolidare la certezza dell'iscritto circa l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, è stata predisposta, in via sperimentale, per il solo personale dirigente (dirigenti penitenziari, dirigenti A I) e appartenente al comparto ministeri, l'allegato modello (all.1) da trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica:

pensioni.cm.dgpersform.dap.roma@giustizia.it

Qualora questa Sede abbia cognizione della situazione previdenziale del dipendente, corrisponderà in via telematica a tale richiesta di informativa.

3.8 Tuttavia, nel caso in cui il dipendente abbia procedimenti in corso d'istruttoria presso l'INPDAP, avviati dopo il primo ottobre 2005, o contributi presso altre Casse previdenziali, la richiesta di certificazione dovrà essere rivolta direttamente ed esclusivamente al citato Istituto. Solo successivamente all'esaurimento di tali procedure, l'interessato potrà avanzare richiesta di dimissioni al competente Ufficio II di questa Direzione Generale che provvederà ad emettere il provvedimento di risoluzione di rapporto d'impiego.

§ 4. Indennità' di fine servizio e di fine rapporto

4.1 Giova ricordare che il personale del Corpo di polizia penitenziaria e gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinatari esclusivamente dell'indennità di buonuscita (TFS).

4.2 Il restante personale dipendente:

- beneficia del TFS (trattamento di fine servizio), qualora sussista l'iscrizione al fondo di previdenza INPDAP da almeno un anno (art. 7, legge 177/76) e sia stato assunto con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000;
- è destinatario della disciplina del TFR (trattamento di fine rapporto) liquidabile anche per prestazioni di lavoro pari o superiori a 15 giorni, qualora sia stato assunto con contratto a tempo determinato dal 30 maggio 2000 ovvero a tempo indeterminato a decorrere dal primo gennaio 2001.

4.3 Le indennità in parola sono liquidate d'ufficio in caso di definitiva cessazione del rapporto previdenziale con l'INPDAP (ragion per cui non vengono liquidate nei casi di



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

transito, senza soluzioni di continuità, dal comparto ad altro Ente che mantiene l'iscrizione previdenziale al medesimo Istituto).

4.4 L'art. 12, comma 10, ha disposto, per la totalità dei lavoratori dipendenti già in regime di TFS, il passaggio al TFR secondo le regole di cui all'art. 2120 del Codice civile, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal primo gennaio 2011.

Il comma 10 dispone che il calcolo della prima quota del TFS relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010 rimanga invariato, mentre il calcolo della seconda quota concernente le anzianità maturate dal primo gennaio 2011 fino alla data di cessazione, sia effettuata secondo il disposto dell'articolo 2120 c.c..

In particolare, il comma 7 dell'art. 12 cit., dispone che tali indennità vengano corrisposte, per il periodo relativo agli anni 2011/2013, con un sistema di rateizzazione, a seconda dell'importo complessivo, così come disciplinato dall'INPDAP con circolare 8 ottobre 2010, n. 17 (reperibile sul sito www.inpdap.it).

§ 5. Decentramento delle procedure di riscatto ai fini del TFS o del TFR.

5.1 Questo Generale Ufficio con circolare 17 marzo 1997, n. 39128-5.1, aveva disposto il decentramento dell'istruttoria dei provvedimenti di riscatto dei servizi ai fini dell'indennità di buonuscita del personale di polizia penitenziaria.

5.2 Si è venuti nella determinazione, esecutiva del D.M. 16 aprile 2010 e con decorrenza primo gennaio 2011, di disporre eguale decentramento alle articolazioni territoriali delle pratiche di riscatto avanzate dal personale dipendente di altri ruoli e profili.

5.3 Pertanto, dal primo gennaio 2011 tutte le articolazioni territoriali provvedono all'istruttoria delle istanze prodotte dal personale ed alla trasmissione dei relativi modelli di riscatto alla sede provinciale INPDAP competente per territorio, in relazione alla sede di servizio dell'iscritto, adottando le disposizioni che seguono e che trovano applicazione anche per il personale dirigente, per il personale di polizia penitenziaria e per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

5.4 Per le diverse tipologie di periodi per i quali è ammessa la richiesta di riscatto, stante la differenza esistente tra il TFS e il TFR (che prevede una casistica molto limitata dei periodi ammessi a riscatto) si rimanda alle indicazioni e alla modulistica (PR1) presente nel sito del citato istituto previdenziale (www.inpdap.it).

5.5 Al fine di razionalizzare i procedimenti relativi al riscatto, si chiarisce:



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

- a) le istanze devono essere prodotte utilizzando esclusivamente il mod. PR1, "scaricabile" dal sito INPDAP;
 - b) il dipendente deve produrre idonea certificazione probatoria²;
 - c) il dipendente deve allegare alla documentazione copia del cedolino di stipendio del mese in cui è stata presentata la domanda di riscatto che dovrà essere conservata agli atti.
 - d) le singole voci stipendiali, risultanti dal cedolino, devono essere moltiplicate per dodici e inserite nelle corrispondenti voci di riferimento del modello PR1 riscatti.
- 5.6 Nel caso in cui le voci rilevate non corrispondano a quelle riportate sulla modulistica, l'ufficio della sede di servizio dell'iscritto trasmetterà la pratica alla sede provinciale INPDAP territorialmente competente, rappresentando l'incongruenza rilevata ed allegando copia del citato cedolino.
- 5.7 Successivamente all'inoltro del provvedimento che ammette il riscatto da parte dell'Ente previdenziale, la sede di servizio dell'iscritto, in caso di mancato pagamento in unica soluzione ovvero di rinuncia da parte dell'interessato, comunicherà il pagamento in forma rateale alla competente D'IEF (Direzione Territoriale Economia e Finanze, già Direzione Provinciale del Tesoro) dell'onere dovuto, disponendo le relative trattenute. Le citate determinazioni dovranno essere inviate alle sedi territoriali INPDAP e per conoscenza anche ai competenti servizi di previdenza di questa Direzione generale.
- 5.8 L'aumento di un quinto previsto dalla legge 284/1977, utile di per sé ai fini pensionistici, non può eccedere il limite massimo di cinque anni imposto dalla legge. Non possono essere considerati a tal fine, i periodi corrispondenti ad attività lavorativa sottoposta a regimi giuridici differenti.

§ 6 Disposizioni finali.

- 6.1 Con lettera circolare 6 luglio 2005, n. 0242885-2005, si è disposto che tutte le istanze di natura pensionistica e previdenziale (computo, prosecuzione contributiva volontaria, ricongiunzione e riscatti ai fini pensionistici, totalizzazione, riconoscimento figurativo, sistemazione contributiva, etc.) presentate dopo il primo ottobre 2005, erano da indirizzare direttamente alla sede provinciale INPDAP competente per territorio in

² Ad esempio, per il riscatto studi: indicazione dell'anno di immatricolazione e della durata legale del corso di studi



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

relazione alla sede di servizio dell'iscritto e, solo per conoscenza, anche a questa sede centrale che ha cura della trasmissione del modello PA 04 contenente i dati idonei a certificare, al suddetto Istituto, la posizione previdenziale del singolo dipendente. Trattasi di procedura indispensabile ai fini della definizione dei provvedimenti.

- 6.2 Al fine di conservare un'esatta gestione della situazione pensionistica del personale, le singole sedi di servizio dovranno dunque curare la trasmissione a questa Direzione generale, (ripartizioni «servizio della previdenza personale amministrativo e tecnico» ovvero «servizio della previdenza del personale di polizia penitenziaria»), dei provvedimenti conclusivi adottati dall'INPDAP³, dell'eventuale accettazione o rinuncia da parte del dipendente interessato dei citati provvedimenti, nonché della comunicazione all'ufficio che cura il pagamento delle retribuzioni delle rate da trattenere ai fini dell'onere contributivo dovuto.

Tanto per mantenere costantemente aggiornata la posizione previdenziale del singolo dipendente, dando modo di rispondere in maniera esaustiva alle eventuali interrogazioni.

- 6.3 Per eventuali richieste di notizie circa i provvedimenti in espletamento, è possibile contattare telefonicamente i servizi di competenza esclusivamente negli orari dedicati all'utenza, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 12.

Le LL. SS. sono invitate a diramare la presente agli istituti, servizi e uffici dipendenti, per la massima diffusione tra il personale.

Si ringrazia, certi della consueta attenta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turtini Vita

³ tali, ad esempio, le determinazioni INPDAP di riunione o valutazione di servizi senza onere per l'interessato, le determinazioni con cui si ricongiungono più periodi lavorativi prestati con iscrizione all'Inps o ad altre Casse previdenziali con o senza pagamento di un onere contributivo, i riconoscimenti di contribuzioni figurative.

Allegato 1

Alla Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio della Previdenza del Personale Amministrativo
ROMA

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il ____/____/____
codice Fiscale _____ e domiciliato in
_____ Via _____
C.A.P. _____ Tel ____/____ in servizio presso
_____ con la qualifica di
_____ Area funzionale _____

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1. Di voler recedere dal rapporto d'impiego dal ____/____/____
2. Che Precedentemente all'attuale impiego non ha prestato alcun altro servizio.
Ovvero:
3. Di aver prestato precedentemente i seguenti periodi lavorativi
Presso _____ dal _____ al _____;
Presso _____ dal _____ al _____;
4. Di aver avere prestato il servizio militare di leva
dal _____ al _____;
5. Di non aver prestato il servizio militare
6. Di essere in godimento di altra pensione dal _____;
7. Di avere riscattato/ricongiunto i seguenti servizi/periodi lavorativi
Anni ____ mesi ____ giorni _____ provvedimento di Codesta Amministrazione/INPDAP¹
Anni ____ mesi ____ giorni _____ provvedimento di Codesta Amministrazione/INPDAP¹
Anni ____ mesi ____ giorni _____ provvedimento di Codesta Amministrazione/INPDAP¹
8. Di avere usufruito dei seguenti periodi di servizio non retribuito non utili ai fini dell'anzianità di servizio:
dal _____ al _____ - dal _____ al _____
dal _____ al _____ - dal _____ al _____

¹ Non possono essere considerati ai fini dell'anzianità posseduta i periodi ancora da definirsi con provvedimento di questa amministrazione o dell'istituto previdenziale. Indicare sotto la casella 12 le eventuali pratiche attualmente in corso di definizione.

² es. aspettativa per motivi di famiglia, malattia oltre 18 mesi ex art 21 comma 2 CCNI. 1995 etc

9. Di avere prestato servizio con orario ridotto per rapporto di lavoro a tempo parziale
 dal _____ al _____ Percentuale lavorativa _____ %
 dal _____ al _____ Percentuale lavorativa _____ %
 dal _____ al _____ Percentuale lavorativa _____ %
10. Di avere diritto alla maggiorazione per le motivazioni di seguito indicate:
 Invalidità civile superiore al 74% (allegare certificato ASL)
 Centralinista non vedente (allegare iscrizione Albo)
 Aumento di 1/5 ai sensi della L. 284/77
 Godimento di pensione privilegiata (prime 4 ctg. Tabella A)
11. Di avere diritto ad altri benefici (indicare quali) _____
12. Altro _____

Luogo _____

Data ____/____/____

Firma

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 – D.P.R. 445/2000).

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità.